



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO

COMUNE DI ROTONDELLA (MT)

O.C.D.P.C. n. 151 del 21.02.2014 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile -
O.C. n. 2 del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 151/2014 -
RIPRISTINO ARGINI E OFFICIOSITÀ TORRENTE CANDELA

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo €. 338.900,00



CUP G14H14000470001

Savanella e ripristino officiosità Torrente Candela in Agro di Rotondella

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Angelo LA NOTTE

Ing. Giambattista COVIELLO

Geom. Vincenzo NICOLETTI

Geom. Laviero LAURINO

COORDINATORE SICUREZZA:

Ing. Angelo LA NOTTE

RUP:

Geom. Vincenzo
NICOLETTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rocco RIVIELLO

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

Tav. N.

15

Prot.:

Data:

DICEMBRE 2019

Scala:

File:

Aggiornamenti:



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO

POTENZA

C.F. 80002950766

REPERTORIO N.

SCHEMA DI CONTRATTO

SCRITTURA PRIVATA

Intervento C.U.P. - CIG:

O.C.P.D.C. n. 151 del 21.02.2014- OC n. 2 /2014-

**Savanella e ripristino officiosità Torrente Candela in
agro di Rotondella - Scheda 2C**

PREMESSO CHE

-con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, il Dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui trattasi;

- con Ordinanza Commissariale n. 2 del 16 giugno 2014 è stato reso operativo il il piano per gli interventi urgenti nei territori dei comuni di Aliano, Bernalda, Colobrarò, Craco, Ferrandina,

cui all'art. 85, comma 5 del Codice,

il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice, è oramai decorso;

l'Appaltatore in data - prot. n. - ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'anno duemila..., il giorno del mese di, nella sede del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata in Corso Garibaldi n. 139

TRA

Il sottoscritto....., nato a il, Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, C.F. 80002950766, domiciliato per la carica a Potenza, Corso Garibaldi n° 139, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione di Giunta Regionale in data n.....;

E

Il sig., nato aa il, e residente a, vian° C.F....., nella qualità di titolare, dell'impresa affidataria dei lavori in oggetto.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

**ART. 2 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto i lavori denominati "Savanella e ripristino officiosità Torrente Candela in agro di Rotondella - Scheda 2C", lavorazioni di seguito indicate:

a) Scavo di sbancamento per la realizzazione di una savanella con sezione trapezia: le dimensioni trasversali della savanella, riportate negli elaborati grafici sono state ricavate sullo base dello studio idraulico, allegato al presente progetto, finalizzato ad individuare la sezione idraulica di deflusso tale da contenere la portata di piena corrispondente al tempo di ritorno 200 anni, stimata con il metodo VAPI.

b) sistemazione in rilevato del materiale proveniente dagli scavi per il ripristino, rinforzo e realizzazione degli argini e per il riempimento delle zone depresse.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Per le prestazioni di cui all'art. 2, la durata contrattuale è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in €.
..... (Euro) per lavori "a misura" al netto del ribasso d'asta del % , IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad €.(Euro) non soggetti a ribasso,

Pertanto l'importo contrattuale globale, compresi oneri per la sicurezza è pari ad €. (Euro.....).

I prezzi resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

Il presente Contratto di appalto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei Contratti

ART. 5 - ANTICIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.15 del C.S.A.

ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.11 del C.S.A.

ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal C.S.A., integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 9 - PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga, nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti e nel rispetto del piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante, nonché del P.O.S. redatto dalla stessa Impresa, che si intendono parte integrante del presente contratto.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dall'art. 2.18 del C.S.A.

. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Lastazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di

sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dalla Stazione Appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a sollevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto,

	l'Appaltatore ai sensi dell'art. 2.7 del C.S.A:	
	- ha prestato garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 93,	
	commi 2 e 3 nonché art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016, a titolo	
	di cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata	
	in data da:	
	-ha altresì consegnato:	
	Polizza assicurativa contro i rischi per l'esecuzione (C.A.R.)	
	specifica per l'appalto, stipulata con la sede di con n.	
	Polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati	
	a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) specifica per	
	l'appalto, stipulata con la con n.	
	ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI	
	FLUSSI	
	FINANZIARI	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010	
	l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto	
	dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal	
	presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9	
	bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione	
	15	

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 14 - PENALI

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto le penali e i rilievi di cui all'art. 2.12 del C.S.A.

ART. 15 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Potenza.

ART.16- FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE

CONTRATTUALI

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L.23 dicembre 2013, n. 145

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Il Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo

.....

Il Legale Rappresentante dell'Impresa